

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 28 giugno 2016, n.105

L.R. 37/85 art. 14 – Proroga dell'autorizzazione, rilasciata Decreto dell'Assessore all'Industria n. 30/Min del 18-06-1996, per la cava di pietra leccese sita in località "Murichella " in agro di Corigliano d'Otranto in catasto al foglio 27 part.IIa 208 di ha 2.29.67.

Ditta Sergi Marco & C. s.n.c. con sede legale in Corsi (Le) alla Via Strada Provinciale Corsi-Bagnolo snc.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;
- VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia –modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- VISTO il DPGR 443 del 31-07-2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02-11-2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10-11-2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'interim della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo Lefons, così come meglio specificate nel citato atto;
Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 28 del 31-05-2016 sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza del 12-05-2016, agli atti di questo Servizio al prot. n. 5879 del 12-05-2016, la Ditta Sergi Marco & C. s.n.c., ha presentato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione della cava di pietra leccese sita in località "Murichella" del Comune di Corigliano d'Otranto (Le), in catasto al foglio 27 part.IIa 208 di ha 2.29.67;
2. Con Decreto dell'Assessore all'Industria Commercio Artigianato, n. 30/Min del 18-06-1996, alla Ditta Sergi Giuseppe & C. s.n.c. veniva autorizzata la coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Murichella del Comune di Corigliano d'Otranto, in catasto al foglio 27 part.IIa 208;
3. con Determina Dirigenziale n. 116 del 16-09-2010 di presa d'atto dell'avvenuta trasformazione societaria

da Ditta Sergi Giuseppe & C. s.n.c. a Ditta Sergi Marco & C. s.n.c., con sede legale alla Via Prov.le Cursi-Bagnolo s.n.;

4. con Determinazione del Dirigente n. 136 del 07-10-2010, alla Ditta Sergi Marco & C. s.n.c. veniva concessa la proroga dell'autorizzazione nella cava di pietra leccese sita in località "Murichella del Comune di Corigliano d'Otranto in catasto al foglio 27 part.lla 208 di ha 2.29.67, fino al 30-10-2016;
5. con nota agli atti di questo Servizio al prot. 6113 del 17-05-2016, la Ditta Sergi Marco & C. s.n.c., ha trasmesso la perizia giurata registrata al tribunale di Lecce in data 17-05-2016 n. 1200/2016, con la quale ASSEVERA che l'area:
 - è ubicata in località "Murichella" nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le) individuata in catasto al foglio 27 part.lla 208 per una superficie complessiva di ha 2.29,67 che:
 - Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria -Sic- e Zone di Conservazione Speciale ZCS e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale - ZPS);
 - Non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex Legge 394/91;
 - Non ricade in aree individuate dal PPTR della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16-02-2015, né come beni paesaggistici né come ulteriori contesti così come riportati all'art. 38 comma 2 e 3 delle NTA del PPTR e delimitate nelle tavole contenute nelle sezioni 6.1, 6.2 e 6.3 del PPTR;
 - L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul BURP n. 44 del 8-03-2010;
 - L'attività di coltivazione non ricade neanche parzialmente in aree perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologia e non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino della Puglia e che non è necessario acquisire il parer di conformità, in quanto si configura nelle condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 115/2010 ed in particolare il materiale da estrarre risulta con coefficiente di conducibilità $K= 6 \times 10^{-7}$ m/s;
 - Dispone ancora alla data odierna di un giacimento da coltivare per un volume di mc 23.000;
 - Il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n. 136 del 07-10-2010;
 - Per esaurire il giacimento residuo (volume 23.000) necessita di un periodo di tempo di anni 6 (sei);
 - Il piano quotato allegato alla presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 16-05-2016;
6. L'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 4650 del 26-04-2010 ha comunicato che sulle aree interessate non sussistono, al momento condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 20-11-2005.

"Questa Autorità tuttavia, in rapporto a quanto disposto dall'art. 28-bis delle NTA del PRAE vigente, ritiene di confermare tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni al progetto di coltivazione previste dalle citate NTA e dal Regolamento del PRAE.

Inoltre sulla scorta del quadro conoscitivo dello stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee desumibile dagli studi contenuti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 230 del 20-10-2009, è da evidenziare che il sito oggetto di istanza ricade in un'area classificata quale "zona di protezione speciale idrogeologica di tipo B" relativamente all'acquifero carsico del Salento.

Per tali aree, sono da rammentare a riguardo le "prime misure di salvaguardia" rese vigenti dalla delibera di Giunta Regionale n. 883 del 19-06-2007, nonché l'allegato n. 14 del PTA già citato" omissis "appare opportuno evidenziare, che la coltivazione della cava avviene in un sito relativamente vicino a quello da cui dipende una consistente parte dell'approvvigionamento potabile del Salento. a questo riguardo appare auspicabile che,

all'interno dell'atto autorizzativo, venga richiesto che l'esercizio della cava avvenga con le cautele necessarie a conservare la qualità dell'acquifero carsico in rapporto all'uso potabile.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di proporre la proroga dell'autorizzazione, alla Ditta Sergi Marco & C. s.n.c., per la coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Murichella" del Comune di Corigliano d'Otranto (LE), in catasto al foglio 27 part.IIa 208 di ha 2.29.67.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di autorizzare, per quanto sopra, fino al 10-11-2021, la Ditta Sergi Marco & C. s.n.c., ai sensi dell'art.14 della L.R. 37/85 e ss. mm. e ii., la proroga dell'autorizzazione già rilasciata con Decreto dell'Assessore all'Industria Commercio Artigianato, n. 30/Min del 18-06-1996, per la coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Murichella" del Comune di Corigliano d'Otranto (Le) in catasto al foglio 27 part.IIa 208 di 2.29.67;

2. La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti una garanzia finanziaria, dell'importo di EURO 60.000,00 (Sessantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi del D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fideiussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85;
3. la presente autorizzazione è valida fino al 10-11-2021 e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo dell'Ufficio scrivente della polizza fideiussoria di cui al punto 2;
4. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:
 - a deve trasmettere alla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2014;
 - b Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Servizio al prot. 1359/Min del 04-12-1995;
 - c La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive – Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
 - d Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - e Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
 - f L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - g Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo – Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
 - h La presente autorizzazione non pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - i Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
 - j Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
 - k Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
 - L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava e/o nell'area di pertinenza;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se

non preventivamente autorizzato;

- l L'esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della stessa cava. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava e/o nell'area di pertinenza;
- m E' fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno della cava, se non preventivamente autorizzato;
- n La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ecologia Servizio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- p Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
 - Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);
 - Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- q L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
- r Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

5. Il presente provvedimento:

- Sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Ecologia;
- sarà notificato in copia alla Ditta Sergi Marco ed al Sindaco del Comune di Corigliano d'Otranto (Le);

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons